

proposta di legge n. 404

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, D'Anna, Foschi, Natali, Bugaro

presentata in data 20 marzo 2014

DISCIPLINA DELL’AFFIDO DELLE PERSONE ANZIANE

Signori Consiglieri,

la Regione Marche da alcuni anni è impegnata nel Progetto “Longevità Attiva” e studia sistemi innovativi anche dal punto di vista tecnologico a servizio della terza età mettendo in campo una proficua sinergia fra geriatri, ricercatori, università e industria locale.

Secondo recenti dati ISTAT (2013) gli uomini marchigiani hanno il primato di longevità anche rispetto alla media italiana. Questo primato secondo Coldiretti è dovuto principalmente alla tradizione rurale della nostra regione e all'alimentazione ancora legata ai sani prodotti del territorio, basata sulla dieta mediterranea. Le Marche sono la regione con la più alta speranza di vita anche fra le regioni dell'Unione europea.

Se da una parte il fenomeno della longevità rappresenta un dato di benessere invidiabile, dall'altra il sistema sanitario regionale deve adeguarsi alle nuove esigenze con risposte appropriate da sviluppare non solo in una prospettiva di ospedalizzazione dell'anziano, ma anche in quella di una sua più prolungata permanenza assistita in casa propria o presso famiglie disponibili. Questo anche con lo scopo di alleggerire la spesa sanitaria in continua contrazione.

Il 2012 è stato l'anno europeo dell'invecchiamento attivo ed è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge dal titolo “La disciplina dell'affido per l'integrazione familiare e sociale delle persone anziane”. Tale proposta affronta l'argomento facendo ricorso al principio della solidarietà sociale e all'integrazione fra pubblico e privato e prende ad esempio l'affidamento dei bambini (dal quale però l'affido dell'anziano si differenzia per la capacità dell'adulto di decidere, salvo casi di perdita delle facoltà mentali).

Alcuni Comuni già si fanno carico di iniziative in tal senso.

Nelle Marche, nell'ambito della più generale proposta di legge n. 280 del 14 dicembre 2012 ad iniziativa della Giunta regionale sul “Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali a tutela della persona e della famiglia” al Titolo II, Capo I “Politiche a favore degli anziani” (Articoli 19, 20 e 21), si propone un'articolazione dei servizi socia-

li per le persone anziane che privilegi la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione e la valorizzazione delle loro risorse positive, e fra i servizi previsti dai piani di ambito cita anche l'affidamento familiare.

Un dato dell'ultima ora è rappresentato dall'inserimento della longevità attiva nel progetto di “nutrigenomica” con cui le Marche parteciperanno all'Expo 2015 e che legherà questo tema con la qualità della vita e con l'agroalimentare.

La presente proposta di legge intende disciplinare pertanto l'affido delle persone anziane.

La legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e cioè tutelare quanto più possibile l'autonomia dell'anziano in un'ottica di “longevità attiva” della popolazione marchigiana.

Il secondo articolo descrive l'affido dell'anziano e lo distingue in due categorie, secondo i livelli di assistenza di cui la persona ha bisogno: affido di supporto e affido di convivenza.

L'articolo 3 definisce i compiti della Regione che riguardano la sensibilizzazione e la formazione in questo settore e il sostegno economico ai Comuni per l'erogazione di contributi all'affidatario commisurati alle necessità di cura dell'anziano.

I compiti dei Comuni sono descritti dall'articolo 4 e consistono nella gestione del servizio di affido in sinergia con i servizi sociali e dell'ente di garanzia.

L'articolo 5 definisce le caratteristiche e i compiti dell'ente di garanzia che è costituito da una équipe professionale e interistituzionale il cui compito è valutare e verificare caso per caso le condizioni dell'anziano e dell'affidatario, effettuare controlli periodici in merito alla conduzione del contratto, anche per evitare possibili prevaricazioni e circonvenzioni dell'anziano, e disporre eventualmente la rescissione.

Gli obblighi dell'affidatario sono descritti all'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emani un regolamento per stabilire requisiti e modalità per la sua attuazione; e infine l'articolo 8 detta le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione Italiana circa la dignità della persona ed in conformità con quanto previsto dal preambolo dello Statuto regionale, riconosce il diritto dell'anziano con ridotta autonomia, in quanto persona degna di rispetto, a rimanere nel proprio ambiente o in altro idoneo a tutelarne l'autonomia.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene ogni iniziativa tesa a garantire all'anziano forme di assistenza che ne consentano la permanenza nella propria abitazione o in un contesto di relazione familiare.

3. Gli istituti previsti dalla presente legge si applicano quando la famiglia non è in grado di provvedere alla cura dell'anziano.

Art. 2
(Affido dell'anziano)

1. Ai fini della presente legge l'affido dell'anziano, temporaneamente o permanentemente privo di un ambiente familiare appropriato, è un servizio prestato da famiglie o singoli, riconosciuti idonei dall'ente di garanzia di cui all'articolo 5, e comporta l'impegno di farsi carico dei soggetti loro affidati, assicurando all'anziano con ridotta autonomia il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad evitare il ricovero in strutture residenziali.

2. L'affido si basa sull'autodeterminazione dell'anziano, è disposto dall'ente di garanzia su richiesta o con il consenso dell'anziano ed è caratterizzato da un rapporto di fiducia tra anziano e affidatario. L'affido non esclude l'attivazione di altri tipi di intervento di competenza dei servizi sociali.

3. L'affido si distingue in:

- a) affido di supporto: comporta il prendersi cura della persona anziana che, pur essendo in grado di vivere da sola nella propria casa, ha difficoltà a gestirsi. Prevede l'assistenza diretta in tutti gli atti della vita quotidiana per i quali è necessario un aiuto;
- b) affido di convivenza: presuppone la prestazione di cure e di assistenza da parte di una famiglia, di un gruppo para-familiare o di una persona nei confronti di un anziano attraverso l'accoglienza dell'affidato in casa dell'affidatario o di quest'ultimo in casa dell'affidato.

4. L'affido comporta la sottoscrizione di un impegno contrattuale fra l'affidato e l'affidatario e

l'accettazione da parte di entrambi del piano di intervento personalizzato, concordato tra l'anziano e l'ente di garanzia di cui all'articolo 5, ente con il quale sia l'affidato che l'affidatario debbono accettare di rapportarsi.

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione favorisce il servizio di affidamento dell'anziano attraverso:

- a) iniziative volte a promuovere la crescita della sensibilità sui problemi dell'anziano e la cultura dell'affido dell'anziano, stimolando la più ampia partecipazione delle comunità locali, dei soggetti del terzo settore e dei singoli;
- b) la definizione e la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento per coloro che intendono diventare affidatari e l'adozione di misure che possano favorire l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro qualificato nel settore;
- c) contributi economici ai Comuni che realizzano il servizio di affidamento dell'anziano finalizzati a garantire forme di compenso agli affidatari.

Art. 4

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, attuano l'affidamento dell'anziano attraverso i servizi sociali coadiuvati da una apposita équipe, di seguito denominata "ente di garanzia" di cui all'articolo 5, i quali congiuntamente:

- a) valutano lo stato di bisogno dell'anziano;
- b) selezionano gli affidatari;
- c) individuano la famiglia o la persona più idonea;
- d) predispongono accordi-tipo che sono sottoscritti dall'affidato e dall'affidatario, nei quali sono specificati i diritti e gli obblighi reciproci;
- e) definiscono il piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati la tipologia di affidamento, gli obiettivi da perseguire, il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'affidamento.

2. I Comuni di concerto con i servizi sociali e con l'ente di garanzia, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 1, predispongono un registro delle richieste e delle offerte di affidamento degli anziani, da tenere costantemente aggiornato.

3. Il Comune eroga agli affidatari un contributo mensile commisurato alle necessità di cura dell'anziano, alle prestazioni socio-assistenziali richieste ed alla situazione economica dell'affidato che può partecipare, con quote ad

essa proporzionali, alla corresponsione del contributo stesso.

Art. 5
(Ente di garanzia)

1. L'ente di garanzia è costituito da un'équipe professionale e interistituzionale, da istituirsi presso il Comune, che in sinergia con i servizi sociali, valuta il caso al momento della richiesta di affido, verifica l'idoneità dell'affidatario, svolge attività di coordinamento e di controllo a supporto dell'affido dell'anziano.

2. L'ente di garanzia, in quanto équipe professionale, è composto da un medico, uno psicologo, un assistente sociale e dispone dell'eventuale consulenza di un avvocato per i problemi giuridici.

3. L'ente di garanzia deve verificare, preventivamente all'affido dell'anziano, che l'affidatario goda di un buono stato di salute; sia esente da precedenti o pendenze penali; abbia una regolare situazione abitativa nel caso di affidamento in convivenza presso di sé; abbia maturato esperienze nel settore assistenziale, abbia seguito un corso di informazione e formazione svolto dall'ente pubblico.

4. L'ente di garanzia procede alla verifica dell'esito del periodo di prova, che va da un mese a tre mesi, ed a verificare la volontà di entrambe le parti di proseguire o no nell'affido. In caso contrario, previa comunicazione di una delle parti, provvede alla eventuale rescissione del contratto.

Art. 6
(Obblighi dell'affidatario)

1. Oltre a prendersi cura dell'affidato secondo gli accordi sottoscritti, l'affidatario deve:

- a) prendere i necessari provvedimenti di urgenza nel caso di pericolo di vita dell'affidato, dandone immediata comunicazione ai familiari e all'ente di garanzia;
- b) curare e mantenere i rapporti con i familiari dell'affidato, gli operatori di riferimento, l'eventuale tutore;
- c) consentire le verifiche da parte dell'équipe dell'ente di garanzia;
- d) predisporre eventuali sostituzioni in caso di sua assenza o impossibilità temporanea con il benessere dell'ente di garanzia.

Art. 7
(Regolamento per la realizzazione del servizio di affido)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, emana un proprio regolamento per stabilire i requisiti dell'anziano e degli affidatari per accedere al servizio di affido, definire criteri e modalità per la concessione ai Comuni e agli affidatari dei contributi economici di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 dalle rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Disciplina dell'affido delle persone anziane

Iniziativa consiglieri: Marinelli, D'Anna, Foschi, Bugaro

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			2015	Anni successivi	
1	Finalità	Senza oneri			
2	Affido dell'anziano	Senza oneri			
3	Compiti della Regione	Corrente	Continuativa		
4	Compiti dei Comuni	Corrente	Continuativa		
5	Ente di garanzia	Senza oneri			
6	Obblighi dell'affidatario	Senza oneri			
7	Regolamento per la realizzazione del servizio di affido	Senza oneri			
8	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)

